

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 58/2011.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 12 luglio 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 1994, con il quale l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente, relativi agli esercizi finanziari 2009 e 2010, nonché le annesse relazioni del Direttore e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Andrea Zacchia e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2009 e 2010;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle indicate Presidenze, oltre che dei conti consuntivi suddetti – corredati delle relazioni del Direttore dell'Ente

e del Collegio dei revisori dei conti – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.) per gli esercizi 2009 e 2010 – corredati delle relazioni del Direttore e del Collegio dei revisori dei conti – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia stessa.

ESTENSORE
Andrea Zacchia

PRESIDENTE
Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 18 luglio 2011.

IL DIRIGENTE
(*Dott.ssa Luciana Troccoli*)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AGENZIA NAZIONALE
PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (A.GE.NA.S) PER GLI
ESERCIZI 2009 E 2010

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. Ordinamento	»	14
2. Organi dell'Ente	»	16
3. Risorse umane e costo del lavoro	»	19
3.1. Consistenza dell'organico e personale in servizio	»	19
3.2. Costo del lavoro	»	21
4. Collaborazioni esterne, consulenze ed incarichi	»	24
5. Attività istituzionale	»	26
6. Gestione finanziaria	»	29
6.1. Risultanze complessive della gestione	»	29
6.2. Raffronto tra previsioni di bilancio e risultati contabili a chiusura di esercizio	»	31
6.3. Rendiconto finanziario	»	32
6.4. Analisi delle entrate e delle spese	»	35
6.5. Autonomia finanziaria ed incidenza delle spese .	»	38
6.6. Velocità di riscossione e capacità di spesa	»	39
7. Gestione dei residui	»	41
8. Conto economico	»	45
9. Stato patrimoniale	»	49
10. Situazione amministrativa	»	53
11. Considerazioni finali	»	55

PAGINA BIANCA

Premessa

L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (di seguito Age.Na.S. o Agenzia) è un ente nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto a vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze ed assoggettato al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n.259, con decreto del P.C.M. in data 17 ottobre 1994.

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per gli esercizi 2009 e 2010 nonché sulle vicende successive di maggior rilievo.

La precedente relazione, avente ad oggetto l'esercizio 2008, è stata deliberata da questa Sezione con determinazione 27 novembre 2009, n. 80¹.

¹ Cfr. Senato della Repubblica – Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 145.

1. Ordinamento

L'Agenzia, istituita con l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, svolge "compiti di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria".

L'Ente, avente sede in Roma, ha assunto l'attuale denominazione a decorrere dal 1° gennaio 2008, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, commi 357-360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (finanziaria per il 2008), ed è incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.311, tra gli Enti di regolazione dell'attività economica inseriti nel conto economico consolidato.

Nel tempo ha avuto assegnate ulteriori nuove competenze con provvedimenti legislativi, intese ed accordi tra Stato e regioni, nonché mediante indirizzi della Conferenza unificata, in ordine ai quali si è ampiamente riferito nella precedente relazione, alla quale si fa rinvio per ulteriori dettagliate notizie.

L'Agenzia, in particolare, svolge compiti consultivi, di supporto e di collaborazione con il Ministero della Salute e con le regioni nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in virtù delle disposizioni contenute nel d.lgs. 19 giugno 1999, n.229, di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, ed è anche chiamata ad esprimere alcuni pareri obbligatori in materia di sanità e ad assicurare il costante monitoraggio:

- delle procedure di accreditamento delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e dei conseguenti oneri per il Servizio sanitario nazionale;
- dell'attuazione dei protocolli di intesa tra università e regioni che disciplinano l'apporto delle facoltà di medicina alle attività assistenziali del Servizio sanitario nazionale medesimo.

A decorrere dal 1° gennaio 2008, all'Agenzia - organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale - è stata trasferita² la gestione amministrativa del programma nazionale di educazione continua in medicina (ECM), con il conferimento della funzione di supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua³. Al

² Articolo 2, commi 357-360, della legge n.244/2007 (legge finanziaria 2008).

³ Articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

bilancio dell'Agenzia affluiscono direttamente i contributi versati dai soggetti pubblici e privati che chiedono l'accreditamento per poter svolgere attività di formazione continua⁴, contributi destinati a copertura degli oneri sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento di detta Commissione nazionale e degli ulteriori organismi previsti dall'accordo stipulato il 1° agosto 2007 in sede di Conferenza unificata.

Da ultimo, la legge 23 dicembre 2009, n.191, (finanziaria per il 2010) ha previsto (articolo 2, comma 67) la partecipazione dell'Age.Na.S. (unitamente all'Agenzia italiana del farmaco) all'elaborazione, da parte delle regioni interessate, del piano di rientro, quando sia stato raggiunto o superato lo standard dimensionale del disavanzo sanitario.

⁴ Trattasi dei contributi di cui all'articolo 92, comma 5, della legge n.388/2000.

2. Organi dell'Ente

Sono organi dell'Agenzia: il Presidente del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione, il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti⁵.

Il Presidente ed i quattro componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, durano in carica cinque anni e sono rinnovabili una sola volta⁶.

La Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali designa due dei quattro componenti del Consiglio di amministrazione ed esprime l'intesa sulla proposta di nomina del Presidente.

I componenti degli organi di vertice (Presidente e Consiglio di Amministrazione) sono stati nominati, nel rispetto delle procedure sopra indicate, con due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 febbraio 2007.

Il Collegio di revisori dei conti dura in carica cinque anni ed è composto di tre membri, designati uno ciascuno dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della Salute e dalla Conferenza unificata di cui sopra. È stato nominato dal Presidente del Consiglio di amministrazione con delibera n. 3 del 5 aprile 2007, e si è insediato il 12 successivo⁷.

L'attuale Direttore è stato nominato con DPCM in data 18 dicembre 2008, ed ha assunto l'incarico, della durata di cinque anni, a decorrere dal 19 marzo 2009.

Gli Organi istituzionali dell'Agenzia percepiscono un'indennità, fissata con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro del 30 maggio 2001, soggetta a riduzione del 10% in attuazione dell'art. 1, commi 58 e 59 della legge n.266/2005 e dell'art. 1 della legge n.296/2006.

⁵ Articolo 1 del Regolamento sul funzionamento degli organi dell'Agenzia.

⁶ Articolo 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 115, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge 28 marzo 2001, n. 129, di conversione del d.l. 19 febbraio 2001, n. 17.

⁷ La designazione dei componenti il Collegio dei revisori dei conti è prevista dall'articolo 5 del Regolamento sul funzionamento degli organi dell'Agenzia e la nomina rientra nei poteri conferiti al Presidente dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso Regolamento.